

SMALTIMENTO DELLE ACQUE - APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 29/12/1995

CAPO 1 SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI

Art1) Obbligo di Denuncia

Qualsiasi scarico di acque nere defluente da ogni insediamento civile e/o produttivo, stabile o temporaneo, deve essere denunciato al Comune al fine di poter permettere il controllo degli stessi.

Art 2) Obbligo di Allacciamento.

Tutte le acque nere derivanti da stabili a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle stalle e ricoveri di animali, devono essere allacciate alla pubblica fognatura laddove esista. Il Comune, in casi particolari e dove non ostino ragioni igieniche, può permettere la deroga all'allaccio obbligatorio.

Art 3) Definizione di scarico civile

Ai sensi del presente regolamento per insediamento civile si intende uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro in una determinata area dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali adibiti ad abitazione, attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, ivi compresa la produzione di beni, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Essi, per effetto della legge regionale vengono divisi in tre classi:

CLASSE A: scarichi di abitazioni, attività alberghiere, turistiche, sportive, ricreative, attività scolastica ed attività produttiva i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense o comunque assimilabili agli insediamenti abitativi, imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura.

CLASSE B: scarichi di insediamenti adibiti a prestazioni di servizi, ad attività scolastica nonché i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

CLASSE C: imprese agricole, cooperative dedite ad allevamenti di bovini, equini, ecc., che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di animali. Imprese di cui alla lettera a) b) c) della delibera del Comitato interministeriale del'8/5/1980 che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Art 4) Definizione di scarico produttivo

Per insediamento o complesso produttivo si intende uno o più edifici collegati tra loro in una determinata area da cui abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente e con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.

Art 5) Condizioni per l'allacciamento

Il Comune stabilisce con il presente regolamento le condizioni a cui ogni utente deve attenersi per allacciare il proprio scarico alla pubblica fognatura.

Art 6) Smaltimenti provvisori

Quando il Comune, su richiesta dell'interessato abbia constatato l'impossibilità di concedere l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale e dei competenti organi tecnici, consentirà lo scarico delle acque nere, mediante speciali sistemi e previ i dovuti accorgimenti per la depurazione.

Art 7) Allacciamenti parziali

Nel caso non sia possibile allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, il Comune può permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte soltanto dell'immobile stesso.

Art 8) Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento

Quando sia constatata l'impossibilità di immettere gli scarichi privati per normale gravità nella fognatura comunale, il Comune potrà, su richiesta dell'interessato, previa verifica, autorizzare l'installazione di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi.

Il privato dovrà presentare idonea documentazione con indicazioni del tipo e portata della pompa, quota e sezione quotata, ecc...

Art.9) Allacciamenti multipli.

Di norma non sono permessi gli allacciamenti di due o più fabbricati in un unico punto nella rete urbana a meno che motivi tecnici, opportunamente valutati dagli uffici comunali, non ne indichino la necessità.

Art. 10) Aree private - Cortili

Ogni superficie privata (cisterne, cortili, aree, ecc.) che raccolga acque nere deve essere collegata alla rete fognaria.

Art.11) Acque di prima pioggia

Agli effetti del presente regolamento le acque di prima pioggia, cioè le acque delle superfici scolanti per eventi meteorici nei primi quindici minuti, provenienti da insediamenti produttivi classificati ai sensi della 203/88 come a ridotto inquinamento atmosferico e/o a normale inquinamento atmosferico o che hanno piazzali con materie prime o prodotti finiti o di scarto asportabili dalla pioggia, vengono considerate come acque nere.

Art 12) Definizione di insediamento esistente

Agli effetti della presente disciplina si considera esistente l'insediamento civile che abbia attivato lo scarico o che abbia ottenuto la concessione edilizia prima del 22/01/1994.

Art 13) Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare

Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

Il titolare della concessione edilizia nel chiedere al sindaco il certificato di abitabilità o agibilità deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune.

In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

CAPO II - PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art 14) Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'ultimo comma dell'art 9 della Legge 10/05/1976 n 319 e sue modifiche ed integrazioni.

Art 15) Domanda di autorizzazione.

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Sindaco, redatta sugli appositi moduli predisposti dall' Ufficio Tecnico Comunale. Nella domanda dovranno essere indicate le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di scarico.

Art 16) Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico libero professionista:

- 1) Pianta in scala 1:100 del fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione delle fogne dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della fogna, ivi compresi gli elaborati delle fosse settiche, dei pozzi neri e di eventuali altri sistemi di depurazione adottati.
- 2) Disegni dettagliati in scala non minore di 1:100 per eventuali impianti di sollevamento.

- 3) Scheda per l'istruttoria delle domande di smaltimento per le imprese agricole.
- 4) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti, in detta relazione verranno fornite (facendone i computi necessari) le indicazioni seguenti:
- a) area complessiva della proprietà;
 - b) area coperta e sistemata a cortile, area sistemata a giardino;
 - c) numero, superficie, cubatura dei vani e dei piani, compreso quello terreno ed il sottotetto abitabile, con la loro destinazione d' uso ed il numero probabile di persone che stabilmente ne usufruiranno;
 - d) caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche degli scarichi in caso di insediamenti produttivi o di insediamenti considerati civili i quali non diano origine a scarichi derivanti esclusivamente da servizi igienici, mense e cucine e gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria;
 - e) fonte di approvvigionamento idrico;
 - f) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione comunale.
 - g) calcoli idraulici per aree superiori a 10.000 mq.

Art 17) Istruttoria della domanda

L'Ufficio Tecnico Comunale curerà l'istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente regolamento che di quelle del regolamento edilizio e delle leggi nazionali e regionali in materia e proporrà all'Amministrazione Comunale il conseguente provvedimento di autorizzazione. L' Ufficio Tecnico potrà avvalersi degli organi tecnici dell'A.R.P.A.

Potranno essere richieste agli interessati particolari analisi dei liquami da scaricare.

Gli organi tecnici e sanitari dovranno, nell'istruttoria della pratica, esprimere apposito parere su ogni allegato alla domanda.

L'eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere sufficientemente motivato.

L'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art 18) Autorizzazione

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico il richiedente dovrà versare la somma di £ 100.000 (centomila), quale diritto fissato dal Comune.

CAPO III CONDIZIONI PER L'ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA

ART 19) Allacciamento al canale fognante comunale.

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee, pertanto i lavori di allacciamento e di ripristino dovranno essere eseguiti sempre sotto la diretta sorveglianza di personale comunale e secondo le disposizioni che allo scopo saranno impartite dall'ufficio tecnico comunale.

ART 20) Prescrizioni tecniche e costruttive

I manufatti e le tubazioni per gli allacciamenti degli scarichi dovranno assicurare la perfetta osservanza alle norme vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento.

Le immissioni nelle condotte stradali debbono essere fatte tramite gli imbocchi già predisposti sulle condotte medesime.

Qualora gli imbocchi non esistano l'immissione dovrà essere eseguita secondo le direttive fornite dall' ufficio tecnico.

Per ogni scarico deve essere previsto un pozzetto d'ispezione. Tali pozzetti devono essere facilmente accessibili agli organi di vigilanza e costruiti in modo da permettere i prelievi delle acque reflue.

Le condotte degli scarichi non dovranno mai essere sovrapposte o laterali alle condotte idriche.

Art 21) Fognature interne - Prescrizioni tecniche

Gli edifici destinati a civili abitazioni possono essere allacciati mediante unica tubazione alla fognatura stradale e pertanto le diverse colonne di scarico delle acque nere e bianche dovranno essere collegate tramite reti interne alle rispettive tubazioni di uscita dotate di idonei

pozzetti per le ispezioni, ubicati entro la proprietà privata.

Il collettore delle acque nere provenienti da locali interrati o sottoposti al livello dei pozzetti stradali deve essere munito di idonea valvola di NON RITORNO.

Analogamente, i collettori di acque bianche provenienti da giardini, cisterne, rampe di accesso a locali sottoposti al livello stradale, dovranno essere muniti di valvola di non ritorno e adeguato impianto di sollevamento.

Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna debbono essere sempre previsti pozzetti con fondo sagomato per impedire il deposito di materiali.

Le acque piovane devono essere immesse nella rete interna a valle delle fosse settiche che eventualmente esistessero.

Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono assicurando inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti levigati internamente.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone a tenuta stagna.

Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle acque dagli ambienti siti al piano terra dovranno essere muniti di interruzione idraulica o sifone.

Le caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette per la trattenuta dei materiali grossolani.

Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovranno avere pendenze inferiori allo 0,5% e diametri inferiori a 10 cm. e dovranno essere eseguite in materiali idonei, levigati internamente e con giunti posti in opera con la massima cura.

Il Comune potrà autorizzare allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri superiori al limite predetto qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici.

Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.

La ventilazione delle reti interne potrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico delle acque nere prolungate oltre il tetto.

ART 22) Servitù di Fognatura

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, salvo separate autorizzazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell'art.1043 del codice civile.

Se il fondo soggetto è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni purché le stesse siano idonee allo scopo (art 1034 del codice civile).

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere approvati dal Comune.

Art 23) Modificazione agli allacciamenti

Qualora per fatto del proprietario si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi esistenti i lavori saranno eseguiti sotto la diretta sorveglianza del Comune.

Art 24) Riparazioni di tubazioni.

Il privato ripara e/o disostruisce le tubazioni fognarie interne e fino al collettore stradale.

Il Comune di propria iniziativa o su segnalazione degli interessati ripara, disostruisce e manutiene i collettori stradali.

Qualora durante le operazioni di riparazione si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressioni ai regolamenti da parte di utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonché i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del proprietario dello stabile ovvero di chiunque altro abbia provocato il danno. Sono comunque fatte salve le sanzioni che le leggi od i regolamenti prevedano in ordine al fatto dannoso.

Art 25) Proprietà delle tubazioni

Tutti i manufatti fognari collegati in sede di marciapiede e stradale, rimarranno di proprietà del Comune, anche se costruiti da privati.

Art 26) Immissione in fogna servita da impianto di depurazione.

Gli insediamenti civili della Classe "A" sono sempre ammessi nella pubblica fognatura senza alcun pretrattamento.

Gli insediamenti civili della Classe "B" sono ammessi quando avranno riportato gli scarichi alle caratteristiche previsti dalla Classe "A".

Gli insediamenti adibiti ad attività sanitarie potranno allacciarsi alla pubblica fognatura dopo disinfezione dei reflui e dopo gli abbattimenti degli inquinanti derivanti dagli impianti radiologici, dai laboratori chimici e dai farmaci.

Gli insediamenti civili della Classe "C" possono immettere in fogna direttamente solo gli scarichi derivanti da servizi igienici, cucine e mense.

Le stalle sono ammesse solo dopo trattamento depurativo che riconduca i valori delle acque di scarico alla Tabella "A" della Legge 319/76.

Le immissioni degli scarichi da insediamenti produttivi sono ammessi solo dopo depurazione che riporti i valori nei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella "A" della legge 319/76.

Art 27) Immissione in fogna non servita da impianto di depurazione.

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili della Classe "A" di consistenza fino a 1.500 metri cubi sono ammessi nella pubblica fognatura tal quali.

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili della Classe "A" di consistenza superiore a 1.500 metri cubi sono ammessi nella pubblica fognatura dopo riduzione del B.O.D. di almeno il 30% con metodi depurativi tradizionali (Fossa settica) o più sofisticati.

Gli insediamenti civili della classe "B" sono ammessi in pubblica fognatura quando avranno riportato gli scarichi alle caratteristiche degli scarichi della classe "A" di consistenza superiore a 1.500 metri cubi.

Gli insediamenti civili della classe "C" della consistenza fino a 1.000 metri cubi possono immettere direttamente in fogna solo gli scarichi derivanti da servizi igienici, mense e cucine.

Gli insediamenti civili della classe "C" di consistenza superiore a 1.000 metri cubi possono immettere in fogna gli scarichi derivanti da servizi igienici, mense e cucine solo dopo riduzione del B.O.D. di almeno il 30%.

Le stalle sono ammesse solo dopo trattamento depurativo che riconduca i valori delle acque di scarico alla Tabelle "A" della Legge 319/76.

Le immissioni degli scarichi da insediamenti produttivi sono ammessi in pubblica fognatura solo dopo depurazione che riconduca i valori delle acque di scarico alla tabella "A" della legge 319/76. Gli scarichi degli insediamenti sanitari possono immettere in pubblica fognatura solo dopo valutazione degli stessi caso per caso da parte degli uffici tecnici che indicheranno le eventuali prescrizioni da adottare. Comunque lo scarico prima dell'immissione dovrà essere disinfettato.

Art 28) Scarichi tassativamente vietati.

In ogni caso in fognatura, sia essa servita o meno da impianto di depurazione, non possono essere scaricate:

- a) Sostanze infiammabili od esplosive quali benzolo, olio combustibile, ecc.;
- b) sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
- c) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque, possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o all'impianto di trattamento, alla rete fognante, ostacolando il processo di depurazione;
- d) sostanze radioattive;
- e) sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio: ceneri, sabbie, fango, foglie, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazzature, sangue intero, visceri, peli e carnicci, piatti di cartone, contenitori

vari, pietre, acque di rifiuto di opifici lavoranti marmo o marmette, ecc
Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratorii.

Art. 29) Scarichi concessi condizionatamente

Nel caso in cui si richiedessero immissioni in pubblica fognatura di scarichi che, pur appartenendo alle categorie permesse, possono avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del recipiente finale o che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, il Comune potrà a suo giudizio:

- Negare o togliere l'autorizzazione allo scarico;
- Imporre dei trattamenti che rendano accettabile lo scarico;
- Richiedere il controllo sulle portate e sull'andamento dell'immissione;
- Richiedere il pagamento di una quota per compensare i maggiori oneri incontrati nella depurazione.

CAPO IV Scarichi in corpi d'acqua, sul suolo e nel sottosuolo.

Art 30) Scarichi esistenti della classe "A"

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti sono soggetti alle seguenti norme:

A) Nel caso di recapito in un corpo d'acqua superficiale, entro il 22/01/1996, devono essere dotati di fosse settiche tradizionali o tipo Imhoff e comunque lo scarico dovrà uniformarsi entro tale data ai limiti di accettabilità della Tabella II della Legge Regionale n.3/1994.

B) Gli insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 metri cubi e una capienza inferiore a 50 posti letto o 50 addetti possono scaricare sul suolo o nel sottosuolo se dotati di vasca settica tradizionale o tipo Imhoff mediante subirrigazione, subirrigazione drenata o dispersione mediante pozzi assorbenti.

Art 31) Scarichi nuovi della Classe "A"

I nuovi scarichi degli insediamenti civili della classe "A" dalla data della loro attivazione devono essere adeguati alla tabella II della L.R. 3/1994 mentre possono scaricare sul suolo o nel sottosuolo alle condizioni previste dall'art. 30 di questo Regolamento.

Art 32) Scarichi esistenti della Classe "B"

Gli scarichi civili della Classe "B" esistenti sono soggetti alle seguenti norme:

A) Nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali devono essere adeguati ai limiti di accettabilità della Tabella II della L. R. 3/1994 ed entro il 22/01/1997 dovranno adeguarsi ai limiti della Tabella III della L.R. 3/1994;

B) E' ammesso lo scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del comitato dei ministri del 04/02/1977 e comunque resta vietato lo spandimento di Arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, solventi organici azotati, oli minerali, solventi clorurati, pesticidi clorurati, pesticidi fosforati.

C) E' vietato lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo e negli strati superficiali di esso.

Art 33) Scarichi nuovi della Classe "B"

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della Classe "B" sono tenuti alle prescrizioni di cui all'art 32 salvo a conformarsi, fin dall' attivazione e nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità della Tabella III della L.R. 3/1994

Art 34) Scarichi sanitari

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, dovranno sempre ed in ogni caso essere sottoposti a trattamento di disinfezione.

Art 35) Scarichi esistenti della Classe "C"

Questi scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

A) Nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali entro il 22/01/96 dovranno adeguarsi ai limiti di accettabilità della tabella II della L.R. 3/94, ed entro il 22/01/97, ai limiti di

accettabilità della Tabella III della stessa Legge.

B) Nel caso di recapito sul suolo la quantità massima ammissibile di liquame derivante da attività zootecniche che può essere smaltita sul suolo agricolo deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 q./Ha di peso vivo di bestiame ovvero ad un carico non superiore ai 1000 mc./Ha/anno per i liquami delle imprese agricole di trasformazione e valorizzazione della produzione.

Qualora detti liquami recapitano sul suolo non agricolo le quantità massime ammissibili non devono superare la metà dei valori indicati nel precedente comma. Il titolare dello scarico immesso sul suolo non agricolo dovrà presentare almeno una volta all'anno al Comune, entro il 31 Marzo, una relazione dettagliata e documentata sullo stato del suolo con particolare riferimento al ph, all'indice S.A.R, ai metalli pesanti, ai tossici bioaccumulabili, alla conducibilità elettrica, alla struttura del terreno.

Art 36) Scarichi nuovi della classe "C"

Gli scarichi nuovi della classe "C" che recapitano in corsi d'acqua superficiali devono essere conformi sin dall'attivazione ai limiti di accettabilità della tabella III della L.R.3/94. Nel caso di scarico sul suolo devono rispettare sin dall' attivazione le disposizioni previste per gli scarichi degli insediamenti esistenti appartenenti alla stessa classe.

Art 37) Scarichi da insediamenti produttivi

E' vietato lo scarico degli insediamenti produttivi sul suolo e nel sottosuolo mentre lo scarico nei corpi d'acqua superficiali è ammesso a condizione che esso avvenga nei limiti di accettabilità previsti dalla tabella "A" della Legge 319/76

CAPO V NORME PER LE IMPRESE AGRICOLE

Art 38) Custodia dei liquami

I liquami delle imprese agricole devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, in vasche o bacini di accumulo ben impermeabilizzati, la capacità degli stessi non dovrà essere inferiore al volume di liquame prodotto dall'insediamento in 4 mesi. Le vasche o i bacini dovranno essere divisi in due scomparti realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame prima dello spandimento non inferiore a 60 giorni.

Detti contenitori se aperti devono essere ubicati a distanza superiore a 80 m. dagli edifici di civile abitazione, a 20 m. dai confini di proprietà e a 300 m. dai confini di zona agricola; se chiusi invece a 25 m. dalle civili abitazioni , a 10 m. dai confini di proprietà e a 100 m. dai confini di zona agricola.

Per le vasche o i bacini esistenti alla data di promulgazione del presente regolamento gli uffici tecnici faranno singole valutazioni e proporranno al Comune gli interventi necessari ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art 39) Letamaie

Le letamaie, obbligatorie per le aziende agricole che allevano animali da stalla superiori a due capi, devono essere formate da una platea impermeabile delimitata da un cordolo di altezza proporzionato alla quantità di letame ed in leggera pendenza verso un pozzetto di accumulo della parte liquida del letame. Il colaticcio dovrà essere usato per umidificare il letame o usato per la fertirrigazione dopo un periodo di maturazione non inferiore a 60 giorni.

Le concimaie dovranno distare 25 m. dalle civili abitazioni, 100 m. dal confine di zona agricola e 10 m. dai confini di proprietà.

Art 40) Spandimento sul terreno.

Lo spandimento sul terreno dei liquami delle imprese agricole è ammesso alle seguenti condizioni:

A) Non può essere effettuato tra le ore 9 e le ore 18 nei mesi compresi tra maggio e settembre, negli altri mesi tra le ore 11 e le ore 16.

B) Dovrà essere prevista una fascia di 80 m. dalle civili abitazioni, dalle strade statali e provinciali, dall' alveo della diga del Pertusillo e dal fiume Agri, a 20 metri da fossi, fiumi e torrenti.

C) Deve essere attuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

D) E' vietato lo spandimento di liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati a essere consumati crudi dall'uomo.

E) Lo spandimento sul suolo agricolo è consentito purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola e siano prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non degradabili.

F) Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento.

G) Lo spandimento inoltre non dovrà produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica e diffusione di aerosol.

H) La quantità di liquame smaltibile per ettaro potrà essere modificata dal Comune in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche dei liquami.

Art 41) Protezione delle acque potabili

Nel raggio di 200 m. dall'ubicazione di pozzi o sorgenti di acqua per uso potabile è vietato costruire letamaie o vasche e bacini di accumulo per liquami agricoli nonché lo spandimento di liquami.

Art 42) Divieto di spandimento

Lo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti della classe "C" è vietato nelle

a) aree urbane;

b) aree di cava;

c) aree di rispetto dell'abitato previste dal Piano Regolatore Generale;

d) aree di rispetto dei corsi d'acqua di cui ai P.R.G.;

e) superfici golenali;

f) nelle riserve naturali;

g) aree ricoperte da bosco;

h) aree calanchive;

i) parchi naturali;

j) aree non rientranti nelle precedenti ma comunque individuate dal Sindaco.

CAPO VI CANONI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE DELL' IMPIANTO

Art 43) Canoni o diritti

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo le modalità e con tariffe stabilite dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n.319, modificato dal D.L. 28/2/81, n. 38 convertito in L. 23/4/1981, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, fissate dall' Amministrazione comunale in esecuzione delle predette disposizioni di legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART 44) Deroghe

In circostanze eccezionali è facoltà del Consiglio Comunale dare autorizzazioni anche in parziale deroga alle presenti disposizioni, sentiti gli uffici tecnici.

Art 45) Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il controllo regionale e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale, ai sensi dell'art 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Gli utenti che hanno aperto scarichi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento entro 6 mesi dovranno fare istanza al Comune per l'autorizzazione allo scarico ed entro un anno dovranno essere adeguati alle prescrizioni del Regolamento.

Art 46) Sanzioni

Chiunque apra o mantenga uno scarico contravvenendo le disposizioni del presente regolamento, sarà punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L 500.000, salvo che il fatto non sia diversamente sanzionato da altra legge dello Stato o della Regione Basilicata.

Art 47) Revoca dell'autorizzazione allo scarico

Il Comune può revocare le autorizzazioni allo scarico nelle fattispecie contemplate agli artt. 15 e 22 della L.10/05/1976, n.319 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il mancato adeguamento alle disposizioni della L:R.3/1994 ed al presente regolamento.

Prima di revocare l'autorizzazione il Comune, fermo l'obbligo delle sanzioni, assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

Decorso tale termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, il Comune, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, ingiunge l'immediata cessazione dello scarico.

Art 48) Altri scarichi

Per gli scarichi non espressamente disciplinati si applicano le norme della L. 319/76 e successive integrazioni e modificazioni, della delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/1977 e della L.R. Basilicata n.3/1994